



# **Città di Lonato del Garda**

PROVINCIA DI BRESCIA

## **ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 16 APRILE 2009**

**Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

Proposta n. 24/2009



# Città di Lonato del Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

## **ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 16 APRILE 2009**

**Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

### **IL SINDACO**

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 contenente la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della regione Lombardia;

ATTESO che ai sensi dell'art. 17 della predetta legge regionale gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco;

RICORDATO CHE la Giunta regionale emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 con la quale sono stati approvati i nuovi indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

DATO ATTO che l'art. 13 degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 contiene le direttive in materia di orario giornaliero delle attività in parola, in conformità alle quali il Sindaco fissa l'orario di apertura e chiusura, prevedendo:

- a) la possibilità di apertura tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune su richiesta dell'esercente a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- b) di autorizzare, per venire incontro a particolari esigenze dei cittadini in relazione alle attività identificate all'art. 6 dei citati indirizzi generali regionali - ad eccezione di quelle previste dalle lett. j) "*discoteche, sale da ballo, locali notturni*" e k) "*stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione*" - specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;

- c) la possibilità di apertura tra le 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago;
- d) può essere posticipata la chiusura degli esercizi, quali discoteche, sale da ballo, locali notturni, nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta , congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

VISTA l'ordinanza n. 25 del 29 aprile 2008 con la quale veniva disciplinato l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per l'anno 2008;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il DPR 24 luglio 1977 n. 616;

VISTO lo statuto Comunale;

## **DISPONE**

la seguente disciplina dell'orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. in locali aperti al pubblico;
2. presso il domicilio del consumatore;
3. in locali non aperti al pubblico esclusi i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001;

### **ART. 2 – ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

a) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

- orario massimo di attività: tra le ore 5,00 e le ore 2,00 (ore 24,00 all'aperto) del giorno successivo.

*L'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.*

*Il comune si riserva il potere di verificare la rispondenza e l'idoneità delle misure adottate dall'esercente per la tutela della quiete pubblica.*

b) Esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago:

- orario massimo di attività: tra le ore 7,00 e le ore 3,00 (ore 24,00 all'aperto) del giorno successivo.

*Il limite orario per l'esercizio dell'attività di trattenimento e svago all'esterno del locale può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.*

*Il comune si riserva il potere di verificare la rispondenza e l'idoneità delle misure adottate dall'esercente per la tutela della quiete pubblica.*

c) Esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione e attività di intrattenimento danzante e musicale ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima (discoteche, sale da ballo, locali notturni) autorizzati ai sensi dell'art. 68 del r.d. 8 giugno 1931 n. 773 (TULPS) - paragrafo 6 lett. j) degli indirizzi generali approvati con DGR n. 8/6495 del 23 gennaio 2008:

- orario massimo di attività: tra le ore 7,00 e le ore 4,00 (al chiuso ed all'aperto) del giorno successivo.

### **ART. 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA E FLESSIBILITA' PER L'ORARIO MATTUTINO**

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

Su richiesta degli esercenti dei pubblici esercizi di seguito indicati, il comune può autorizzare, per particolari esigenze di servizio del cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia di chiusura notturna di non meno di quattro ore:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili;
- d) pizzerie e simili;
- e) bar gastronomici e simili;
- f) bar-caffè e simili;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili;

### **ART. 4 – ORARI DELLE ATTIVITA' A CARATTERE MISTO**

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizi osservano l'orario di apertura e chiusura previsto per l'attività prevalente; il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il comune può concedere l'estensione dell'orario oltre quello stabilito per l'attività prevalente entro i limiti previsti dalla presente ordinanza.

### **ART. 5 – GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del titolare, qualora lo vogliano, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

### **ART. 6 – DEROGHE**

Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui all'art. 1 nelle seguenti occasioni:

- Ricorrenze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo): possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.00;
- 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 6.00;
- Carnevale: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.00;
- Feste patronali e manifestazioni locali: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.00.

I limiti orari previsti possono essere posticipati dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.

Il comune si riserva il potere di verificare la rispondenza e l'idoneità delle misure adottate dall'esercente per la tutela della quiete pubblica.

## **ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

a) comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata nel rispetto dei limiti minimi e massimi.

La scelta dell'orario deve essere comunicata – prima dell'inizio dell'attività - sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede;

b) rendere noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura adottato mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;

c) osservare l'orario prescelto e comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e di chiusura.

## **ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI**

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste:

1. nelle aree di servizio lungo le autostrade;
2. all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni;
3. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;

Resta altresì esclusa dal rispetto delle presenti disposizioni sugli orari la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.

## **ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande derivi disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può disporre anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

## **ART. 10 - ORDINE PUBBLICO**

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

Gli apparecchi sonori all'esterno dei locali devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti in materia di emissioni sonore.

Qualora dalle segnalazioni pervenute e/o dalle verifiche effettuate risultino situazioni che pur nel rispetto della normativa locale, recano particolare disturbo, il responsabile può adottare provvedimenti di limitazione della rumorosità.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

#### **ART. 11 – SANZIONI**

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata, come previsto dall'art.23, comma 2° e 3° comma della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio e trasmessa per quanto di competenza agli organi di vigilanza ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale, 16 aprile 2009

IL SINDACO  
(dott. Mario Bocchio)